

Si ricorda che i fabbricati di nuova costruzione devono essere dichiarati all'Ufficio del Catasto ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO DIVENUTI UTILIZZABILI. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate anche le variazioni d'immobili che si trovino in situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali a seguito di intervenute variazioni edilizie, come, ad esempio, nel caso di ristrutturazione, risanamento, ampliamento, cambio di destinazione d'uso, eccetera.

Si sottolinea che la data rilevante ai fini dell'obbligo è quella da cui i fabbricati risultano "servibili all'uso": ciò significa che agli effetti della denuncia al Catasto conta l'effettivo utilizzo o utilizzabilità e non ha alcuna rilevanza l'ultimazione dei lavori o l'abitabilità l'agibilità.

L'omissione della dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.066,00 per ciascuna unità immobiliare da parte del Catasto.

Si informa inoltre che la Legge 31.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) impone al V art. i comma 340 ai Comuni di invitare i contribuenti ad adempiere al suddetto obbligo assegnando un termine di novanta giorni, dandone nel contempo comunicazione all'Ufficio del Catasto, che provvederà ad irrogare la sanzione sopraccitata agli inadempienti. Nel caso in cui il contribuente non provveda, tramite un tecnico abilitato, a presentare la dichiarazione entro tale termine, l'Ufficio del Catasto procederà d'Ufficio con spese a carico dell'interessato.

E' perciò opportuno che gli interessati si attivino al più presto per evitare l'applicazione di sanzioni e spese. L'Ufficio Tributi del Comune è disponibile per maggiori informazioni in merito nell'orario di apertura al pubblico.